



Approvazione delle specifiche tecniche per trasmissione telematica dei dati presenti nelle schede per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF per l'anno di imposta 2014 e modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2015, approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati presenti nelle schede per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF per l'anno di imposta 2014 da parte degli intermediari abilitati

1.1 Gli intermediari abilitati trasmettono in via telematica i dati contenuti nelle schede per la scelta dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF, consegnate dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale e dai contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, secondo le specifiche tecniche contenute nell'*Allegato A* al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015 e nell'*Allegato A* al presente provvedimento.

2. Modificazioni alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2015 approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015

2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015 contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. A pagina 26:

- nel paragrafo 1.4.3 “Scelta per la destinazione del due per mille dell’Irpef ai partiti politici”, la frase “L’elenco con i codici relativi ai partiti verrà reso noto successivamente” è eliminata;
- nel paragrafo 1.4.3.2 “Scelta del due per mille: assistenza fiscale prestata dal Caf, da un professionista abilitato o da una associazione professionale”:
 - nella terza riga del terzo capoverso, dopo le parole “destinazione del due per mille dell’IRPEF ai partiti politici:” sono inserite le seguenti: “(Riportare il solo codice del Partito politico)”;
 - nel quarto capoverso, dopo le parole “specifiche tecniche xml del mod. 730-2015” sono aggiunte le seguenti: “Il codice può assumere solo uno dei seguenti valori: A10, B11, C12, D13, E14, F15, G16, H17, K18, L19, M20, N21, R22, S23, T24, U25, W26, Y27, Z28”;
 - nel sesto capoverso intitolato “Anomalie nell’apposizione della firma”, nelle istruzioni al codice 1, dopo le parole “tra i valori ammessi” sono inserite le seguenti: “(in tal caso il codice errato NON deve essere acquisito)”.

2. A pagina 27, nella prima riga, dopo le parole “in presenza di un codice,” sono inserite le seguenti: “corrispondente ad un valore ammesso”.

3. A pagina 31, nel paragrafo “Codice Fiscale”, dopo il terzo capoverso, è inserito il testo seguente:

“Obbligatoria presenza del codice fiscale del familiare

Per ogni rigo del prospetto dei familiari a carico nel quale come relazione di parentela è barrata la casella “A”, è obbligatoria la presenza del relativo codice fiscale.

Per ogni rigo del prospetto dei familiari a carico nel quale come relazione di parentela è barrata la casella “F”, “F1” o “D” e non è compilata la casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”, è obbligatoria la presenza del relativo codice fiscale.

Se nel rigo riservato al coniuge (Primo rigo del prospetto) è barrata la casella di col. 1, è obbligatoria la presenza del relativo codice fiscale.

La non rispondenza a tale criterio, determina lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma.”

4. A pagina, 34, all’inizio della tabella “Familiari a carico” è inserito il seguente rigo:

<p>Obbligatoria presenza del codice fiscale del familiare</p>	<p>Per ogni rigo del prospetto dei familiari a carico nel quale come relazione di parentela è barrata la casella “A”, è obbligatoria la presenza del relativo codice fiscale.</p> <p>Per ogni rigo del prospetto dei familiari a carico nel quale come relazione di parentela è barrata la casella “F”, “F1” o “D” e non è compilata la casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”, è obbligatoria la presenza del relativo codice fiscale.</p> <p>Se nel rigo riservato al coniuge (Primo rigo del prospetto) è barrata la casella di col. 1, è obbligatoria la presenza del relativo codice fiscale.</p> <p>La non rispondenza a tale criterio, determina lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma.</p>
---	--

5. A pagina 55, nel secondo capoverso:

- nella quarta riga dopo le parole “esposto con uno dei seguenti utilizzi 2,” il numero 9 è eliminato;
- nella sesta riga, dopo le parole “deve essere indicato il codice “3”” sono inserite le seguenti: “ovvero il codice “1””;

- nell’ottava riga:
 - dopo le parole “indicato con uno dei seguenti utilizzi 2,” il numero 9 è eliminato;
 - dopo le parole “deve essere riportato il codice “3”” sono inserite le seguenti: “o il codice “1””;
- nella nona riga, dopo le parole: “Tale controllo determina lo scarto della dichiarazione” le parole “senza possibilità di conferma” sono sostituite con le seguenti: “con possibilità di conferma”.

6. A pagina 56, l’esempio 4 è sostituito dal seguente:

ESEMPIO 4				
	Utilizzo		Casi Particolari IMU	Corretta
Rigo 1	9			
Rigo 2	2	X	3	

7. A pagina 57:

- l’esempio 6 è sostituito dal seguente:

ESEMPIO 6							
	Utilizzo	Giorni		Casella Continuazione	Codice Comune	Casi Particolari IMU	Corretta
Rigo 1	1	150	50		H501		
Rigo 2	1	215	100	x	H501		
Rigo 3	2	200	100		H501	3	
Rigo 4	3	165	100	x	H501		
Rigo 1	1	150	50		H501		Errata (nel rigo 3 non è presente né il codice 3 né il codice 1 nella Casella Casi Particolari IMU)
Rigo 2	1	215	100	x	H501		
Rigo 3	2	200	100		H501		
Rigo 4	3	165	100	x	H501		

- nel sesto capoverso, dopo le parole “L’anno di presentazione della dichiarazione ICI -IMU (col. 8) non può essere successivo al”, l’anno “2013” è sostituito dall’anno “2014”.
8. A pagina 62, nel sesto capoverso, dopo le parole “e sue pertinenze per le quali è dovuta l’IMU” le parole “compresa la mini IMU per il 2013” sono eliminate.
 9. A pagina 112, nella seconda riga del quarto capoverso, le parole “da C4 a C6” sono sostituite dalle seguenti: “da C6 a C8”.
 10. A pagina 113, nella seconda riga del secondo capoverso, dopo le parole “importo superiore a detto limite”, le parole “comporta lo scarto della dichiarazione confermabile” sono sostituite dalle seguenti “comporta una semplice segnalazione di warning che non determina lo scarto della dichiarazione”.
 11. A pagina 153, nella prima riga del paragrafo “RIGHI DA E8 A E12”, dopo le parole “spetta la detrazione al 19% o al” la percentuale “24%” è sostituita con “26%”.
 12. A pagina 163, nel capitolo 9.3.3 “Sez. VI – Altre detrazioni”, le parole da “Rigo E82 – Spese per acquisto immobili” a “(Codice: E31)” sono eliminate.
 13. A pagina 164, nell’ultimo rigo della tabella “Controlli bloccanti quadro E – Oneri detraibili”, dopo le parole “Se il campo CODICE è impostato a” il numero “19” è sostituito con il numero “42”.
 14. A pagina 228, nel terzo capoverso del “Caso 2”, dopo le parole “Il numero indicato dal contribuente nella casella” le parole “Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente” sono sostituite dalle seguenti: “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”.
 15. A pagina 250, dopo la “Tabella detrazioni per gli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale”, è inserito il seguente capoverso: “La detrazione per gli inquilini di alloggi sociali deve essere rapportata al periodo, espresso in giorni, indicato dal contribuente nel rigo E71 colonna 2 ed alla percentuale di detrazione spettante, indicata nel rigo E71 colonna 3.”.

16. A pagina 266, nell'ultimo rigo dopo le parole “- rigo 57” sono state aggiunte le seguenti: “-rigo 58”.
17. A pagina 269, nella “Tabella aliquote addizionale regionale all'Irpef per l'anno d'imposta 2014”, l'aliquota dell'addizionale regionale della Regione Calabria è sostituita con “1,73%”.
18. A pagina 270, nella “Tabella aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef per l'anno d'imposta 2014”, nella sezione dedicata alla Regione Molise, nell'ultimo rigo della colonna “Imposta dovuta redditi intermedi compresi negli scaglioni”, l'importo “1.776,50” è sostituito con “1.756,50”.
19. A pagina 284, nel paragrafo “Rigo F7, col. 2, codice 2”, dopo le parole “apposita comunicazione nelle annotazioni (codice: F18)” è aggiunto il testo seguente: “Tabella Elenco Aliquote, Soglie di esenzione ed agevolazioni particolari.
In calce alla presente circolare, è allegata una tabella nella quale sono riportate le aliquote deliberate dai comuni con le eventuali soglie di esenzione (Tabella “Elenco delle aliquote per la determinazione dell'addizionale comunale per il saldo 2014 e per l'acconto 2015”).
Si precisa che tale tabella va applicata sia per la determinazione dell'addizionale comunale dovuta a saldo che per la determinazione dell'addizionale comunale dovuta per l'acconto 2015. Le informazioni presenti nella tabella sono state aggiornate al mese di febbraio 2015.
Nella tabella è presente anche una tipizzazione relativa alla presenza di particolari condizioni agevolative deliberate dai comuni. Per ogni tipizzazione sono forniti i relativi criteri di liquidazione.”.
20. A pagina 285, dopo l'ultima riga è inserito il seguente testo “Si precisa che nel caso in cui sia compilato solo il domicilio fiscale al 1° gennaio 2014 e risulti compilato il rigo F8, lo stesso non assume rilievo al fine della determinazione dell'acconto 2015 per addizionale comunale. Di seguito si riportano le possibili casistiche che si possono presentare con i relativi criteri da adottare.

PRESENZA DEL SOLO DOMICILIO FISCALE AL PRIMO GENNAIO 2014 E RIGHI F7 E/O F8 COMPILATI	
Rigo F7 e Rigo F8 compilati con i medesimi valori	Ai fini del calcolo del saldo 2014 e dell'acconto 2015 per l'addizionale comunale rileva quanto indicato nel rigo F7.
Rigo F7 e Rigo F8 compilati con valori diversi	Ai fini del calcolo del saldo 2014 e dell'acconto 2015 per l'Addizionale comunale rileva quanto indicato nel rigo F7. Deve essere data apposita comunicazione al contribuente della circostanza che per il saldo e per l'acconto dovuto per l'addizionale comunale si è fatto riferimento a quanto indicato nel rigo F7 (codice: L27).
Solo Rigo F7 compilato	Ai fini del calcolo del saldo 2014 e dell'acconto 2015 per l'addizionale comunale rileva quanto indicato nel rigo F7.
Solo Rigo F8 compilato	Quanto indicato dal contribuente nel rigo F8 non rileva ai fini del calcolo del saldo 2014 e dell'acconto 2015 per l'addizionale comunale. Di tale circostanza deve essere data apposita comunicazione al contribuente (codice: L28).

Nel caso, invece, in cui sia compilato anche il domicilio fiscale al 1° gennaio 2015, ai fini dell'acconto rileva esclusivamente quanto indicato nel rigo F8.”.

21. A pagina 295, il titolo del capitolo 15.24.9.1.1 è sostituito dal seguente: “Disposizioni per la determinazione dell'acconto in presenza di redditi derivanti da attività noleggio occasionale imbarcazioni, redditi dei terreni e redditi dei fabbricati con agevolazione per sospensione procedura esecutiva di sfratto”.
22. A pagina 321, l'ultima riga è eliminata.
23. A pagina 335:
 - nella prima riga dell'ultimo capoverso, dopo la parola “Pertanto” sono inserite le seguenti parole: “, nel caso in cui l'assistenza fiscale sia stata prestata dal CAF ovvero da un Professionista Abilitato,”;
 - dopo l'ultima riga è inserito il seguente periodo: “Nel caso in cui l'assistenza fiscale sia stata prestata dal sostituto d'imposta, la casella “Rettificativo” può assumere solo il valore “1”.”.
24. In calce alla circolare di liquidazione è inserita la “Tabella elenco delle aliquote per la determinazione dell'addizionale comunale per il saldo 2014 e per l'acconto 2015”.

3 Modificazioni al tracciato xml delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2015 approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015

3.1 Nel tracciato xml delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del Modello 730/2015 approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Introdotto complex type denominato "Residuo_Fabbricati_Type" (Rigo G1 del quadro G);
- Rimosso elemento ArtBonus dal complex type denominato "Oneri_Non_Abbattuti_Type" (Sezione Dati Oneri per ricalcolo Acconto);
- Definito Alfanumerico il campo Codice relativo alla scelta del due per mille dell’Irpef;

4 Correzioni alle specifiche tecniche

4.1. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento ovvero ai documenti tecnici approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Motivazioni

Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche, di cui all’Allegato A, per la trasmissione telematica dei dati presenti nelle schede per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per l’anno di imposta 2014, da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d’imposta.

Tale provvedimento tiene conto della trasmissione della lista dei partiti politici beneficiari della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF, da parte della *Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti*

dei partiti politici come previsto dall'articolo 1, comma 12-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Con il presente provvedimento sono altresì approvate alcune modifiche alle specifiche tecniche del modello 730/2015, approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2015, necessarie per gestire correttamente i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF per l'anno di imposta 2014, nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché

di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n.13 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2014 recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13;

Provvedimento 15 gennaio 2015, pubblicato in pari data sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate: “Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. ed il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2015 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale”;

Decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 2 aprile 2015

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Rossella Orlandi